

DELIBERA N.93/09/CSP

**Esposto della Lista Sinistra e Liberta' nei confronti della societa' Rai
Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai
Due" e "Rai Tre")
per la presunta violazione dell' articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell'articolo 5 della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di
comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonche' tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009
("Tg1", "Tg2" , "Tg3")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 15 aprile 2009, integrata in data 21 aprile 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009*" ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'On. Claudio Fava, dell'On. Grazia Francescato, dell'On. Umberto Guidoni, dell'On. Riccardo Nencini, dell'On. Nichi Vendola in qualità di rappresentanti della lista "Sinistra e Libertà", pervenuto il 19 maggio 2009 (prot. 39385) con il quale, alla luce dei dati del monitoraggio televisivo pubblicati nel sito web dell'Autorità relativi al periodo dal 16 aprile al 28 aprile 2009, si lamenta la presunta violazione da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15-21 aprile 2009, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto nel periodo considerato, su tre ore, 40 minuti e 15 secondi dedicati ai soggetti politici, relativi alle edizioni di maggior ascolto, alla lista esponente è stato concesso un tempo di parola di 42 secondi, pari allo 0,31%. Anche nei programmi di approfondimento e nelle rubriche giornalistiche della Rai, il tempo di parola a favore degli esponenti di "Sinistra e Libertà" è stato di 5 minuti e 56 secondi, a fronte del tempo dedicato agli altri soggetti politici di 12 ore, 8 minuti e 43 secondi;

VISTA la nota in data 20 maggio 2009 (prot. n. 0039713) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 21 maggio 2009 (prot. n. 0040075), nella quale la concessionaria del servizio pubblico ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, la nota in questione si palesa inadatta ad attivare i procedimenti accertativi e sanzionatori, difettandone il connotato essenziale della contestazione puntuale e specifica e dell'istruttoria sommaria;
- la denuncia trasmessa risulta, peraltro, inammissibile e improcedibile in quanto priva dei requisiti essenziali richiesti dalla legge; infatti la stessa non è stata inviata al competente Corecom e al gruppo della Guardia di finanza competente per territorio. L'atto risulta, infatti, inviato solo all'Autorità e all'emittente;
- la denuncia in questione è, inoltre, inammissibile perché tardiva, in quanto presentata oltre il termine perentorio di dieci giorni dal verificarsi del fatto. Infatti essa concerne programmi televisivi andati in onda nel periodo dal 16 al 28 aprile;
- la denuncia risulta, inoltre, estremamente generica facendo onnicomprensivo riferimento a tutti i telegiornali della Rai e a tutti i programmi di approfondimento, senza precisare per quale ragione emergerebbe un danno nei confronti del soggetto politico segnalante;
- in tale situazione la Rai non può che affermare l'esatto adempimento degli obblighi di legge, facendo in ogni caso osservare che i programmi dell'area

- dell'informazione non devono essere valutati avendo riguardo ai criteri di carattere matematico previsti unicamente per i programmi di comunicazione politica, ma a quelli dettati a garanzia del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;
- il soggetto politico esponente si presenta alle elezioni come lista "Sinistra e Libertà" comprendente le formazioni politiche: Federazione dei Verdi, Movimento per la Sinistra, Partito Socialista; Sinistra Democratica; Unire la Sinistra (fonte sito internet www.verdi.it). Nell'allegato A alla denuncia vengono riportati dati non ben comprensibili : sembrano, infatti riferirsi, da una parte alle singole componenti e, dall'altra alla lista complessivamente considerata; in proposito i soggetti politici aventi diritto ad accedere in periodo elettorale sono quelli identificati secondo criteri certi, indicati, per quanto riguarda la concessionaria Rai, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
 - in ogni caso, la presenza nei programmi Rai dei soggetti esponenti è stata assai cospicua, come risulta dai dati dell'Osservatorio di Pavia allegati, sia nei telegiornali della Rai, sia nelle trasmissioni di informazione. A titolo esemplificativo, nella trasmissione In ½ ora è intervenuto l'on. Nichi Vendola nella puntata del 3 maggio, presente anche alla puntata di Ballarò del 19 maggio; l'on. Fabio Mussi è stato ospite a Telecamere del 10 maggio; la redazione di Porta a Porta ha precisato che un esponente politico di "Sinistra e Libertà" sarà ospite in una prossima trasmissione.

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che la legge n. 28 del 2000 stabilisce esplicitamente all' articolo 10, comma 2, che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, pertanto, la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;

CONSIDERATO , quanto all'eccezione sull' inammissibilità e improcedibilità dell'esposto che l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del in data 15 maggio 2009, integrata in data 21 maggio 2009, prevede, relativamente ai notiziari e ai programmi di informazione trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che il rispetto delle condizioni ivi previste è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettuata il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg1", "Tg2", "Tg3" risulta che nel

primo periodo della campagna elettorale (3 aprile – 29 aprile 2009) sono stati rilevati i seguenti tempi di parola dei soggetti segnalanti:

- Tg1: un minuto e trentatré secondi, pari all'1,14% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg2: 35 secondi, pari all' 1,30% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg3: due minuti e trentotto secondi, pari all'2,92% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg1", "Tg2", "Tg3" risulta che nel periodo dal 30 aprile al 17 maggio 2009 sono stati rilevati i seguenti tempi di parola dei soggetti segnalanti:

- Tg1: 2 minuti e 32 secondi, pari al 2,35 % del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg2: 1 minuto e 18 secondi, pari al 3,06% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg3: due minuti e 16 secondi, pari al 3,47% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente ai programmi di approfondimento riconducibili alle testate "Tg1", "Tg2", "Tg3" risulta che nel periodo 3 aprile – 17 maggio 2009 sono stati rilevati i seguenti tempi di parola dei soggetti segnalanti:

- Programmi testata Tg1: 1 minuto e 44 secondi ;
- Programmi testata Tg2: 5 minuti e 56 secondi;
- Programmi testata Tg3: 36 minuti e 40 secondi;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione , si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico segnalante;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo ;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009 è dettata, per quanto riguarda la concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, dall'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 15 aprile 2009, integrato il 21 aprile successivo, il quale prevede che “ i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dall'inizio della campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (3 aprile 2009) fino al 17 maggio 2009, è stata registrata una presenza esigua dei soggetti politici denunciati nelle edizioni dei notiziari “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e nei programmi di approfondimento informativo tale da determinare uno squilibrio informativo nella ripartizione dei tempi di parola a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione delle posizioni politiche della lista denunciante;

CONSIDERATO, pertanto, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non ha assicurato nei predetti notiziari e nei programmi di approfondimento informativo riconducibili alle testate della Rai, nel periodo oggetto della segnalazione, nei confronti degli esponenti della lista denunciante, adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei criteri recati dall'articolo 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15 aprile 2009, ed, in particolare, dei criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 5 della citata deliberazione del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 5 della citata deliberazione del 15 aprile 2009 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale ;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino , relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale *“Rai 1”*, *“Rai 2”* e *“Rai 3”* , con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 :

1. di trasmettere, nei notiziari *“Tg1”*, *“Tg2”* e *“Tg3”* , a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, nel complesso dei propri programmi informativi , nei confronti del soggetto segnalante, i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola